

**Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. Istituzione del divieto di sosta in Via Eroi del Mare del centro abitato di Torre Canne.**

**Ordinanza n° 49 del 15 maggio 2014**

## **II DIRIGENTE**

**PREMESSO** che la frazione balneare di Torre Canne è interessata, soprattutto nel periodo estivo, da un notevole afflusso di visitatori, che si riversano nella località balneare dai due accessi principali di Via del Faro e Via Eroi del Mare.

**CONSIDERATO** che la predetta Via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra la S.P. 90 fino a Via Procida, è strada a doppio senso di circolazione;

**CONSIDERATO**, altresì, che la conformazione planimetrica e il calibro del tratto stradale in questione unitamente alla totale mancanza di marciapiedi rappresentano un potenziale pericolo per gli utenti deboli della strada (pedoni e diversamente abili), laddove anche la banchina lato mare non è agevolmente transitabile in condizioni di sicurezza;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di adottare i necessari provvedimenti volti a garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità mediante l'istituzione del divieto di sosta 0-24 su ambo i lati lungo Via Eroi del mare di Torre Canne, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Procida;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**VISTI** l'art. 5, comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

## **ORDINA**

**l'istituzione del divieto di sosta 0-24 su ambo i lati di Via Eroi del Mare, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Procida.**

**Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.**

## **DISPONE**

la presente Ordinanza entrerà in vigore dal 19 maggio 2014.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S. (cfr. Allegato A).

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet [www.comune.fasano.br.it](http://www.comune.fasano.br.it)

## **INFORMA**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

E', altresì, ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92, con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92,

**Il Dirigente**

**Dott. Fernando Virgilio**



## CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ALL. A) all'Ordinanza n° 49/2014 del 15 maggio 2014



